



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo che segue l'articolo 15a

Sezione 1a^{bis}: Interventi internazionali di rimpatrio
(art. 71a e 71a^{bis} LStr)

Art. 15b Competenze

¹ La SEM è competente per la direzione operativa nel quadro della cooperazione con la guardia di frontiera e costiera europea (Agenzia) nel quadro di interventi di rimpatrio. In questo contesto consulta e informa l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Nello specifico la SEM:

- a. è il servizio nazionale di coordinamento per la partecipazione della Svizzera agli interventi internazionali di rimpatrio;
- b. è competente per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione o del direttore esecutivo dell'Agenzia riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio.

² Per gli scopi di cui al capoverso 1 lettera b, la SEM è autorizzata a concludere convenzioni di sovvenzione o altre convenzioni necessarie con l'Agenzia in vista del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio forzato e agenti di scorta di polizia.

³ L'AFD è il punto nazionale di contatto nei riguardi dell'Agenzia. La SEM informa regolarmente l'AFD in merito ai propri compiti.

RS

¹ RS 142.281

15b^{bis} Impiego all'estero

¹ In previsione di un impiego all'estero la SEM, d'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione a tal fine gli osservatori del rimpatrio forzato, garantisce che sia disponibile il personale necessario per i diversi pool.

² Se in virtù degli articoli 29 paragrafo 3, 30 paragrafo 3 e 31 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2016/1624² l'Agenzia chiede il distacco all'estero di specialisti in materia di rimpatrio della SEM, agenti di scorta di polizia dei Cantoni e osservatori del rimpatrio forzato, in presenza di una situazione eccezionale in Svizzera la SEM può di rigettare la richiesta.

15b^{ter} Impiego in Svizzera

¹ In previsione di un impiego in Svizzera la SEM presenta all'Agenzia la domanda di distacco di squadre di intervento e partecipa all'elaborazione del piano operativo.

² La SEM è responsabile per la direzione operativa del personale estero.

Art. 15c Distacco di specialisti in materia di rimpatrio della SEM

¹ La SEM gestisce un pool di collaboratori composto di specialisti in materia di rimpatrio formati e perfezionati ad hoc per partecipare agli interventi internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2016/1624³.

² Le modalità del distacco degli specialisti in materia di rimpatrio sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra questi specialisti e la SEM, conformemente alle disposizioni della sezione 7 dell'ordinanza del 3 luglio 2001⁴ sul personale federale.

Art. 15d Distacco di agenti di scorta di polizia dei Cantoni

¹ In virtù della convenzione del DFGP con i Cantoni di cui all'articolo 71a capoverso 3 LStr, i Cantoni, previa intesa con la SEM, mettono a disposizione agenti di scorta di polizia per gli interventi internazionali di rimpatrio.

² Le modalità del distacco degli agenti di scorta di polizia sono stabilite nel quadro di accordi individuali tra gli agenti di scorta e i Cantoni che ne hanno la responsabilità.

³ Per ogni agente di scorta di polizia messo a disposizione dai Cantoni la Confederazione versa un'indennità forfettaria giornaliera di 300 franchi.

² Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 15b^{ter} cpv. 2.

⁴ RS 172.220.111.3

Art. 15e Distacco di osservatori del rimpatrio forzato

¹ La SEM commissiona organizzazioni che mettono a disposizione osservatori del rimpatrio forzato e distacca queste persone per sorvegliare gli interventi internazionali di rimpatrio.

² I compiti degli osservatori del rimpatrio forzato sono stabiliti dall’Agenzia.

³ Le altre modalità del distacco degli osservatori del rimpatrio forzato commissionati sono rette dagli articoli 15g–15i della presente ordinanza nonché in accordi individuali della SEM con i terzi incaricati di svolgere questo compito, conformemente all’articolo 71a^{bis} capoverso 2 LStr.

Art. 15e^{bis} Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

¹ La SEM coordina gli interventi internazionali di rimpatrio. Contestualmente a questo coordinamento la SEM informa l’AFD in merito al personale messo a disposizione conformemente agli articoli 15c–15e.

² L’AFD garantisce lo scambio d’informazioni con l’Agenzia conformemente all’articolo 3 capoverso 6 dell’ordinanza del 26 agosto 2009⁵ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE).

Art. 15e^{ter} Responsabilità

¹ Lo Stato ospitante è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all’estero. Se i danni sono stati causati intenzionalmente o per negligenza grave, si applica la legge del 14 marzo 1958⁶ sulla responsabilità, qualora lo Stato ospitante esiga dalla Svizzera il risarcimento degli importi versati.

² Gli specialisti svizzeri che commettono un reato in occasione di un impiego all’estero sottostanno al diritto dello Stato ospitante. Se quest’ultimo rinuncia al perseguimento penale, si applica il Codice penale⁷.

Art. 15e^{quater} Impiego di personale estero in Svizzera

¹ Durante l’impiego in Svizzera, gli specialisti in materia di rimpatrio, gli agenti di scorta di polizia e gli osservatori del rimpatrio forzato esteri sono subordinati alla SEM.

² La SEM concorda i mezzi e le modalità dell’impiego con l’Agenzia e con gli altri Stati Schengen.

³ Il personale estero è autorizzato a esercitare attività sovrane soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

⁴ Le competenze possono essere revocate in casi motivati.

⁵ RS 631.062

⁶ RS 170.32

⁷ RS 311.0

⁵ Per quanto attiene al rapporto di lavoro e alle norme disciplinari, il personale estero soggiace alle disposizioni dello Stato d'origine.

⁶ La Confederazione risponde per i danni causati dal personale estero in Svizzera, conformemente alla legge del 14 marzo 1958⁸ sulla responsabilità.

Titolo prima dell'articolo 15f

Sezione Ib: Monitoraggio dei rimpatri nazionali per via aerea

Art. 15f rubrica

Estensione del monitoraggio

(art. 71a^{bis} cpv. 1 LStr)

Art. 15g rubrica

Conferimento di compiti a terzi

(art. 71a^{bis} cpv. 2 LStr)

Art. 15h rubrica

Compiti dei terzi incaricati

(art. 71a^{bis} cpv. 2 LStr)

Art. 15i rubrica

Rimborso dei costi

(art. 71a^{bis} LStr)

II

L'ordinanza del 26 agosto 2009⁹ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE) è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutto il testo salvo negli articoli 5 capoverso 2 e 27 capoverso 2, le espressioni «Corpo delle guardie di confine» e «Cgcf» sono sostituite con «Amministrazione federale delle dogane» e «AFD», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 1 cpv. 1

¹ La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa tra l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e l'agenzia dell'Unione europea

⁸ RS 170.32

⁹ RS 631.062

responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen (Agenzia) nonché gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen ai sensi dei seguenti regolamenti europei:

- a. regolamento (UE) 2016/1624¹⁰;
- b. regolamento (UE) n. 1052/2013¹¹ (regolamento EUROSUR).

² Sono fatte salve le disposizioni specifiche riguardanti la collaborazione con l'Agenzia nel settore del ritorno.

Art. 2 lett. a Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *personale svizzero*: i collaboratori delle autorità di frontiera svizzere che, sotto la direzione dell'AFD, partecipano unitamente al personale estero a impieghi in altri Stati Schengen volti a proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen o che operano in qualità di consulenti in materia di documenti in Stati Schengen o in Stati terzi;

Art. 3 Competenze

¹ L'AFD è competente per la collaborazione con l'Agenzia e l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione e del direttore esecutivo. A questo scopo l'AFD può concludere accordi con l'Agenzia.

² Fa parte del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia.

³ È il punto nazionale di contatto ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1624.¹²

⁴ È autorizzata a trasmettere all'Agenzia e agli altri Stati Schengen i dati personali per il trattamento sulla base degli articoli 10, 46, 47 e 48 del regolamento (UE) 2016/1624. È inoltre autorizzata a ricevere dati corrispondenti dall'Agenzia e dagli altri Stati Schengen.

⁵ In particolare è competente per:

- a. la collaborazione con i funzionari di collegamento dell'Agenzia previsti dal regolamento (UE) 2016/1624;
- b. il coordinamento, in cooperazione con le autorità federali e cantonali interessate, in materia di valutazione della vulnerabilità prevista dal regolamento (UE) 2016/1624;

¹⁰ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 sett. 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, versione della GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

¹¹ Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ott. 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

¹² Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. a.

- c. la collaborazione in materia di attrezzatura tecnica (acquisto o noleggio, parco attrezzature tecniche e riserva di attrezzatura di reazione rapida) prevista dal regolamento (UE) 2016/1624;
- d. la collaborazione, se necessario in cooperazione con le autorità federali e cantonali interessate, con il forum consultivo dell’Agenzia e il responsabile dei diritti fondamentali previsti dal regolamento (UE) 2016/1624;
- e. il coordinamento della gestione delle denunce registrate dall’Agenzia nei confronti di un agente svizzero, come previsto dal regolamento (UE) 2016/1624, se del caso in cooperazione con l’autorità federale o cantonale dalla quale dipende l’agente coinvolto.

Art. 3a Impiego in Svizzera

In caso di impiego in Svizzera, l’AFD è competente per:

- a. la presentazione all’Agenzia di domande di distacco di squadre della guardia di frontiera e costiera europea;
- b. la partecipazione all’elaborazione dei piani operativi;
- c. la direzione operativa del personale estero.

Art. 3b Impiego all’estero

In caso di impiego all’estero deciso sulla base del regolamento (UE) 2016/1624, l’AFD è competente per:

- a. la selezione e la durata dell’impiego del proprio personale;
- b. la messa a disposizione di personale della riserva di reazione rapida conformemente all’Allegato I del regolamento (UE) 2016/1624¹³;
- c. il rigetto, in una situazione eccezionale che incide in maniera sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali, delle richieste di messa a disposizione di agenti a complemento degli agenti della riserva di reazione rapida.

Art. 3c Collaborazione nel quadro di EUROSUR

L’AFD è competente per:

- a. la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla base del regolamento EUROSUR¹⁴;
- b. l’istituzione e la gestione del centro nazionale di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento EUROSUR.

¹³ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. a.

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. b.

Art. 4 cpv. 2 e 3

² La partecipazione al pool di collaboratori è facoltativa. I presupposti per la formazione, il perfezionamento e l'uscita dal pool sono stabiliti dall'AFD.

³ Le regole d'impiego valide per ogni collaboratore del pool sono stabilite dall'AFD in un ordine d'impiego. Per gli impieghi nel quadro dell'Agenzia, l'ordine d'impiego si fonda su quello dell'Agenzia.

Art. 9 cpv. 2^{bis} Tempo di lavoro, tempo d'impiego e giorni di libero

^{2bis} Il personale ha diritto al massimo a due giorni di libero per preparare e disfare i bagagli, sia all'inizio che al termine dell'impiego.

Art. 11 cpv. 1

¹ *Abrogato*

Art. 13 cpv. 3

³ L'impiego di veicoli a motore privati è consentito solo previa autorizzazione dell'AFD.

Art. 22 cpv. 2

² L'AFD concorda i mezzi e le modalità dell'impiego con l'Agenzia e gli altri Stati Schengen.

Art. 25 cpv. 2

² È applicabile l'ordinanza del 23 agosto 2017¹⁵ sul trattamento dei dati nell'AFD; l'accesso ai sistemi d'informazione può avvenire soltanto sotto la direzione del personale svizzero.

Art. 26 cpv. 2

² L'ordinanza del 28 novembre 2014¹⁶ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia si applica per analogia all'importazione, all'esportazione e al transito di cani di servizio.

III

La presente ordinanza entra in vigore il xxx.

¹⁵ RS **631.061**

¹⁶ RS **916.443.14.**

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr